



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERVIA 2

Codice MIUR RAIC829007 - C.F. 92082630390

Via Caduti per la Libertà, 16 - 48015 CERVIA (RA) - tel.0544/71955 fax 0544/72246

E mail: raic829007@istruzione.it - Pec: raic829007@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto del 12/02/2018, delibera n. 16

SEZIONE 2

REGOLAMENTO USCITA AUTONOMA

Premessa

Fermo restando che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono obiettivi irrinunciabili dell'Istituzione Scolastica;

- considerato che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, secondo giurisprudenza, comporta per la stessa Istituzione il dovere di vigilanza sino a quando non subentri la tutela effettiva o potenziale dei Genitori;
- tenuto conto che il grado di vigilanza esercitata dalla Scuola e parimenti di quella reale o potenziale esercitata dalle famiglie, va commisurato all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori e alle condizioni ambientali in cui la Scuola e le Famiglie sono inserite in quanto il diritto alla tutela deve armonizzarsi col diritto alla crescita di autonomia;
- considerato che è necessario garantire continuità tra l'azione di vigilanza esercitata dalla Scuola sui minori ad essa affidati e quella, effettiva e potenziale, esercitata sugli stessi dalle Famiglie.

L'Istituto Comprensivo Cervia 2 (fatti salvi gli Art.3 Regolamento Infanzia, Art. 7 Regolamento Primaria, Art. 11 Regolamento Secondaria) adotta le seguenti MODALITÀ relative all'uscita degli alunni.

Art. 1 Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l'età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, sempre in situazione di normalità (i cosiddetti fattori individuali e ambientali). Sono esclusi dalla valutazione, infatti, tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

Art. 2 L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Art. 3 La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, non consente l'uscita autonoma agli alunni:

1. Frequentanti le sezioni dell'INFANZIA e quelle della SCUOLA PRIMARIA;
2. Che si trovano in situazione di disabilità ed handicap. Per essi è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato.

Art. 4 La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, consente l'uscita autonoma: agli alunni delle classi della Scuola Secondaria di I grado che

- non rientrano nel punto 2 del precedente art. 3
- sono responsabili, attenti e autonomi e hanno senso del pericolo

Art. 5 I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado compileranno una richiesta, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo al termine dell'orario delle lezioni.

Art. 6 La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

Art. 7 Fattori individuali da considerare da parte dei docenti e genitori:

- comportamento degli alunni.

✓ AUTONOMIA PERSONALE

- capacità autonoma di gestirsi e di vivere il contesto ambientale
- conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale.

✓ ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI

- adeguata capacità di attenzione, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite.